CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Area Tutela Ambientale
Servizio tutela acque ed atmosfera e agroambiente

Determinazione N. 1903 / 2025
Responsabile del procedimento: GIULIA ADOLFO

Oggetto: DINIEGO DELL' ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59 ART. 3. DITTA: CAMPANELLA LIVIO DI CAMPANELLA LUCIA C.F. CMPLCU67D68L736A STABILIMENTO: COMUNE DI VENEZIA RAMO DEL CIMITERO 24 MURANO SEDE LEGALE: COMUNE DI VENEZIA RAMO DEL CIMITERO 24 MURANO.

La dirigente

Visti:

i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", in particolare l'art. 1;

iii. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 e s.m.i. recante norme per la tutela dell'ambiente;

iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l'art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;

v. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l'art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

vi. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025, che, nel definire l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l'Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;

vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06/07/2024, relativo all'attribuzione dell'incarico di Dirigente dell'Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;

viii. la determinazione n. 176 del 22/01/2025 relativa al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Giulia Adolfo;

ix. il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;

x. la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all'obiettivo strategico 07 "*salvaguardia e qualità dell'ambiente*" nell'ambito della missione 09 "*sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali;

xi. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:

- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
- che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario;
- dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Giulia Adolfo che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-*bis* della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 *bis* del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
- che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027)
-

Richiamata la L. 241/1990 e s.m.i. recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Richiamate le seguenti normative in materia ambientale:

i. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante "*Norme in materia ambientale*";

ii.

iii. il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante "*la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

iv. la D.G.R.V. n. 1775 del 3.10.2013 avente per oggetto: "*D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)*";

v. la D.G.R.V. n. 622 del 29.04.2014 avente per oggetto: "*D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)*";

vi. il decreto direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "*Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»*".

Considerato che:

i. con l'Accordo di Programma per il miglioramento dell'impatto ambientale generato dalle aziende produttrici di vetro artistico situate nell'isola di Murano – Venezia, sottoscritto dalle parti in data 15.11.1999, sono stati stabiliti i limiti di emissione relativi alla specifica attività svolta;

ii. con prot. n. 32689 del 15.05.2009 è stato rilasciato il provvedimento del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia di Autorizzazione a Carattere Generale (A.C.G.) ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 281 comma 1 e art. 269 commi 2 e 8 per l'attività di produzione vetro artistico;

iii. l'A.C.G. rilasciata dalla scrivente Amministrazione con prot. n. 32689 del 15.05.2009 è stata sostituita con l'A.C.G. approvata con det. n. 2165/2015 prot. n. 63576 del 28.07.2015;

iv. l'A.C.G. rilasciata dalla scrivente Amministrazione n. 2165/2015 prot. n. 63576 del 28.07.2015, è stata sostituita con l'A.G.C. approvata con det. n. 2612/2023 prot. n. 56229 del 16.08.2023.

Premesso che:

i. il D.Lgs. n.102/2020 ha stabilito con l'art. 271 comma 7-*bis* che "*le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.";*

ii. il D.Lgs. 102/2020 ha previsto inoltre la modifica dell'articolo 272 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 al fine di escludere l'applicazione dei commi 2 e 3 qualora siano utilizzate nell'impianto o nell'attività, oltre alle sostanze classificate come «*H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd*» anche quelle classificate come estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Evidenziato che:

i. per effetto delle modifiche intervenute con D.Lgs n. 102/2020 nell'ultima A.C.G. di cui alla det. n. 2612/2023 è stato previsto che le ditte non ricadenti nel p.to 1 "*Produzione di vetro artistico mediante fusione di vetro cotisso esclusivamente trasparente*" e p.to 2 "*Attività accessorie di decorazione con smalti, colori ed affini*", dell'Allegato 1 dell'A.C.G. det. n. 2612/2023 avrebbero dovuto presentare istanza di Autorizzazione Unica Ambientale entro il 28.08.2023;

Visto che:

i. con prot. n. 56986 del 22.08.2023 è stata acquisita agli atti della scrivente Amministrazione la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta in data 22.08.2023 e presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, art. 3 al competente SUAP del Comune di Venezia in data 22.08.2023 dalla ditta CAMPANELLA LIVIO di Campanella Lucia, con sede legale in Comune di VENEZIA - Ramo del Cimitero 24 - Murano, per la continuazione senza modifiche dell'attività di produzione di vetro artistico nello stabilimento esistente sito all'indirizzo citato in oggetto;

ii. con nota prot. n. 70799 del 17.10.2023 la scrivente Amministrazione, ai sensi della L. 241/1990, ha comunicato alla ditta in oggetto l'avvio del procedimento per il rilascio dell'A.U.A. e contestualmente ha convocato la Conferenza dei Servizi in modalità asincrona ai sensi del D.P.R. n. 59/13 – art. 4 comma 7 e della L. 241/90 art. 14 e segg;

iii. con nota prot. n. 79204 del 22.11.2023 la scrivente Amministrazione ha richiesto integrazioni documentali alla ditta in oggetto;

iv. con nota prot. n. 6107 del 30.01.2024 la ditta ha trasmesso richiesta di proroga fino al 31.03.2024 per la presentazione delle integrazioni richieste;

v. con nota prot. n. 16469 del 11.03.2024 è stato trasmesso al Comune di Venezia, alla Regione Veneto, al Ministero della Salute, all'Azienda ULLS 3 Serenissima, ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, all'Ordine dei Chimici e dei Fisici di Venezia e alla Stazione Sperimentale del Vetro il verbale prot. n. 16403 del 11.03.2024 dell'incontro tecnico tenutosi in data 19.02.2024 e convocato dalla scrivente Amministrazione con prot. n. 6318 del 31.01.2024 per definire i limiti da imporre alle sostanze pericolose non presenti nella Tabella A1 "*Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene*" dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06;

vi. con nota prot. n. 24936 del 16.04.2024 la ditta ha trasmesso ulteriore richiesta di proroga fino al 15.05.2024 per la presentazione delle integrazioni richieste;

vii. con prot. n. 41350 del 17.06.2025 sono stati comunicati, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza a causa della mancata trasmissione delle integrazioni richieste dalla scrivente Amministrazione;

Considerato che la ditta non ha presentato osservazioni in merito ai motivi ostativi comunicati con prot. n. 41350 del 17.06.2025;

Ritenuto che tale mancanza delle integrazioni documentali richieste impedisce lo svolgimento di un'adeguata e compiuta istruttoria del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di cui trattasi;

DETERMINA

il diniego dell'istanza presentata dalla ditta CAMPANELLA LIVIO di Campanella Lucia, pervenuta in data 22.08.2023, acquisita agli atti con prot. n. 56986 del 22.08.2023, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività da svolgersi nell'impianto di VENEZIA - Ramo del Cimitero 24 - Murano, per le motivazioni espresse in premessa.

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente e per la trasmissione:
- al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'ARPAV
- al Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS competente per il territorio.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente